

ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO EX 11 COMMA 4 DELLA LEGGE 24/06/1997 NR.96

Il giorno 30/01/2020 in Roma presso la sede di **CONFINTESA** in Via Vittorio Emanuele II, 326 tra i sottoscritti:

**U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI**, Confederazione Datoriale Nazionale, con sede a Frosinone (FR) in Via Marco Tullio Cicerone 188, codice fiscale 97075480588, rappresentata da Giuseppe Zannetti da una parte,

E

**CONFINTESA**, con sede in Roma (RM) Via Vittorio Emanuele II, 326, codice fiscale 97323750584, rappresentata dal Segretario Generale Dott. Francesco Prudeniano

Premesso

Che i dieci anni di crisi trascorsi con fatica enorme hanno rovesciato il mondo, facendo cadere non solo i fondamentali dell'economia, ma anche i pilastri e le certezze che, pur tra innumerevoli difficoltà, si erano via via cementate.

Che l'Italia sta vivendo il suo periodo più buio in termini di minore competitività e di mancata crescita, con una crisi sociale ed economica insieme, con enorme disagio giovanile e migliaia di posti di lavoro a rischio; tanti governi che si sono scambiati il testimone negli ultimi anni senza risultati degni di nota; un sistema di partiti tutto sommato incapace e assente. In politica di fatto è finito un ciclo.

Che il problema della bassa crescita è legato a ragioni strutturali, da tempo messe in luce da economisti e imprenditori, quali la mancata liberalizzazione di molti mercati di prodotti e servizi, incluse le professioni; la carenza di investimenti in ricerca e in istruzione; un mercato del lavoro bloccato, che tiene fuori molti, spesso i più istruiti; una tassazione squilibrata che grava quasi solo sui fattori produttivi e su chi paga davvero le tasse, barriere alla crescita, più che alla nascita, delle imprese.

Che sono oltre 9,3 milioni gli italiani che non ce la fanno e sono a rischio povertà: è sempre più estesa l'area di disagio sociale che non accenna a restringersi; tra il 2015 e il 2016 altre 63mila persone sono entrate nel bacino dei deboli in Italia: complessivamente, adesso, si tratta di 9 milioni e 308 mila soggetti in difficoltà; crescono in particolare gli occupati-precari: in un anno, dunque, è aumentato il lavoro non stabile per 200mila soggetti che vanno ad allargare la fascia di italiani a rischio.

Che ai "semplici" disoccupati vanno aggiunte ampie fasce di lavoratori, ma con condizioni precarie o economicamente deboli che estendono la platea degli italiani in crisi. Si tratta di un'enorme "area di disagio": ai quasi 3 milioni di persone disoccupate, bisogna sommare anzitutto i contratti di lavoro a tempo determinato, sia quelli part-time (737mila persone) sia quelli a orario pieno (1,73 milioni); vanno poi considerati i lavoratori autonomi part-time (2,71 milioni), i collaboratori (327 mila) e i contratti a tempo indeterminato part-time (2,71 milioni).

Che questo gruppo di persone occupate - ma con prospettive incerte circa la stabilità dell'impiego o con retribuzioni contenute - ammonta complessivamente a 6,34 milioni di unità. Il totale dell'area di disagio sociale, calcolata sulla base dei dati Istat, nel 2016 comprendeva dunque 9,3 milioni di persone, in aumento rispetto all'anno precedente di 63mila unità (+ 0,68%).

Che dalle analisi di studi internazionali e di organismi locali nonché dalle risposte ottenute dagli operatori della micro, piccola/media impresa, il cardine della ripresa economica legata alle imprese è stato individuato in due elementi: innovazione e ricerca e internazionalizzazione; due elementi che darebbero alle imprese quelle sostanze necessarie ad affrontare la concorrenza straniera.

Che entrambe le leve a cui si fa riferimento devono trovare un campo fertile e gli investimenti necessari, oltre che la eliminazione di barriere che possono impedire la crescita in tal senso delle aziende. Il riferimento all'entità azienda a cui ci rapportiamo, si riferisce principalmente al range delle "micro, piccole e medie imprese.

Che per affrontare la situazione di grande difficoltà in cui l'economia nazionale versa, nonostante i segnali di ripresa dichiarati, ma sicuramente ancora non avvertiti, il primo grande tema riguarda la necessità di pervenire a un modello di governo e dell'economia più attento alle esigenze e ai tempi dell'economia e della società e distante da tatticismi e interessi arte per l'avvio di una fase in cui in un contesto di trasparenza, legalità, certezza delle gole e chiarezza istituzionale - la programmazione e le scelte di carattere strategico siano orientate efficacemente al rilancio del Paese.

Che, visto il quadro complessivo, le parti concordano sulla necessità di individuare regole finalizzate alla definizione di un sistema di relazioni sindacali concertative e partecipative con l'obiettivo di agevolare la competitività, la produttività delle imprese, l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, nella consapevolezza che le nuove sfide sollecitano una visione comune e una convergenza di interessi tra imprese e lavoratori.

Che le parti considerano la contrattazione uno strumento per la valorizzazione del lavoro e dell'impresa. Una contrattazione che abbia sempre presente le specificità delle imprese associate e dei territori e possa offrire un contributo decisivo per la competitività, la produttività e la stabilizzazione del lavoro alimentando un clima di fiducia tra le parti, condizione fondamentale per lo sviluppo e l'occupazione, nel rispetto della responsabilità, dei doveri e dei diritti dei lavoratori/ci e delle imprese.

Che le parti, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, al quale resta affidata la definizione del quadro dei trattamenti sia economici minimi e che normativi di tutti lavoratori, si sono impegnate a definire regole condivise tese a favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello. Convengono che questo livello di contrattazione sia il più idoneo al fine di favorire l'occupabilità e la valorizzazione delle risorse umane, a gestire gli elementi di flessibilità contrattuale, a prevenire e gestire momenti di crisi, a sostenere nuovi investimenti economici ed avvio di attività, a favorire forme di partecipazione dei lavoratori, a incentivare il conseguimento di obiettivi concordati di produttività, redditività, qualità, efficienza e definire intese, impegnative per le parti, in ogni materia secondo le previsioni dal CCNL o dalla legge.

### **Tutto ciò premesso**

Nel comune intento di promuovere e favorire tutte le occasioni di impiego offerte ai lavoratori ed in particolare ai giovani, dalla vigente legislazione;

In adesione all'invito loro rivolto, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dal Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, di concludere un accordo interconfederale in mancanza delle intese che la legge ha delegato ai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Allo scopo di assicurare la possibilità di un tempestivo ricorso alla tipologia dei contratti di lavoro temporaneo, come definita nella citata legge n. 196/1997, attraverso la individuazione di condizioni di agibilità tale da non pregiudicare né predeterminare l'esercizio dell' autonomia negoziale propria delle organizzazioni nazionali di settore che si riconoscono in U.A.I. e CONFINTESA;

Le parti, con il presente accordo cui concordemente viene attribuita efficacia transitoria e comunque sussidiaria della contrattazione collettiva nazionale di categoria, le organizzazioni in epigrafe - ferma restando la validità delle specifiche regolamentazioni già concluse negli accordi di settore - provvedono a definire solo gli elementi che consentano in tutti i settori una prima applicazione della legge.

Il presente accordo decorre dal 1 maggio 2017 ed avrà efficacia fino a quando non sarà sostituito da apposita disciplina definita per ciascun settore merceologico fra le Organizzazioni di U.A.I. e CONFINTESA competenti a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nel medesimo settore.



Con le finalità ed alle condizioni qui descritte, U.A.I. e CONFINTESA convengono:

1. La premessa è parte integrante dell'accordo.

2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 6, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2, dell'art. 1, lett. b) e c) della legge stessa, anche per l'aumento delle attività nelle seguenti fattispecie: - punte di intensa attività - cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali - connesse a richieste di mercato derivanti dall'acquisizione di commesse o dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall'attività di altri settori;

- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;

- per l'esecuzione di particolari commesse che per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

3. I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie individuate dalle parti al punto 2 del presente accordo, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.

4. Fermo restando l'informazione di cui al del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, le attività di promozione di iniziative formative degli organismi paritetici sono estese anche ai prestatori di lavoro temporaneo.

5. Nel secondo livello di contrattazione, così come definito dal Protocollo 6 aprile 2017 sulle linee guida degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali, e nel rispetto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche - previste dai CCNL correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.

6. L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.

Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i tre giorni successivi alla stipula del contratto. Inoltre, una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Le parti con la sottoscrizione del presente accordo interconfederale intendono dare pratica attuazione al contenuto, agli indirizzi e agli obiettivi definiti in ogni sua parte.

Letto confermato e sottoscritto

Roma, 30/01/2020

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI